

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vighi, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2023, p. 5 ss.

L'IMPATTO DELLE PRIME CONDANNE IN GERMANIA PER CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L'UMANITÀ COMMESSI IN SIRIA: QUALCHE RIFLESSIONE CRITICA SULL'APPLICAZIONE DOMESTICA DEL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE

di Chantal Meloni e Lavinia Parsi

A gennaio 2022, la Corte Regionale Superiore di Coblenza (Germania) pronunciava la prima condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità commessi da un alto ufficiale del regime siriano di Bashar Al-Assad. A circa un anno di distanza, si contano oltre 60 procedimenti penali aperti in tutto il mondo per i crimini internazionali commessi in Siria, 19 dei quali giunti a sentenza in Germania. Alla luce di questi primi esiti, è possibile sviluppare alcune riflessioni sull'applicazione domestica del diritto penale internazionale quale parte fondamentale dell'articolato sistema di giustizia penale internazionale e sulla correlata necessità di una legislazione domestica adeguata e completa per la persecuzione dei crimini internazionali.

SOMMARIO: 1. Processi penali per i crimini internazionali commessi in Siria in applicazione della giurisdizione universale. – 2. La portata storica e le criticità del processo Al-Khatib. – 3. Un primo bilancio sull'applicazione domestica del diritto penale internazionale in Germania. – 4. La necessità di una legislazione adeguata sui crimini contro l'umanità.

1. Processi penali per i crimini internazionali commessi in Siria in applicazione della giurisdizione universale.

A circa un anno di distanza dalla prima storica condanna all'ergastolo pronunciata contro Anwar R. nell'ambito dell'ormai noto processo Al-Khatib di Coblenza¹, lo scorso 23 febbraio, la Corte Regionale di Berlino ha condannato all'ergastolo Mouwafak Al. D., membro di una milizia affiliata al regime del Presidente siriano, Bashar Al Assad, per crimini di guerra commessi nel 2014 nei confronti della popolazione siriana durante l'assedio dello storico campo dei rifugiati palestinesi di Yarmouk, presso Damasco².

¹ P. KROKER e F. LÜTH, [One Year On – Remembering the Al-Khatib Syrian Torture Case and Reflecting on the Documentation of International Crimes Cases in German Courts](#), in *EJIL:Talk!*, 12 gennaio 2023.

² Syrian Center for Legal Studies and Research, [A Press Release about the Verdict against Mouwafak Al. D.](#), 23 febbraio 2023.

Come il processo di Coblenza, anche il procedimento di Berlino si inserisce nel più ampio quadro investigativo che ha preso corpo in Germania grazie alla presenza di quasi un milione di rifugiati siriani accolti dal paese nell'ultimo decennio, che rappresentano circa il 60% dei rifugiati siriani presenti nell'Unione Europea. Come è stato ormai ben messo in luce da alcuni importanti studi, vi è una connessione diretta tra flussi migratori e apertura di procedimenti penali nel paese di "accoglienza" dei rifugiati, spesso sulla base del principio della giurisdizione universale³. Proprio grazie alla presenza di tanti siriani in fuga dal regime di Assad, le autorità giudiziarie tedesche hanno infatti potuto raccogliere diverse migliaia (si stima circa 2.800) di testimonianze concernenti la commissione di crimini internazionali da parte tanto di ufficiali del regime di Assad quanto di membri di gruppi armati parte del conflitto⁴; dall'altro lato, gli stessi indagati sono stati arrestati in quanto presenti sul territorio tedesco a loro volta quali rifugiati. È emblematico, anche su questo punto, il caso di Al-Khatib, nel quale i due imputati, giunti in Germania come richiedenti asilo, sono stati riconosciuti e segnalati alle autorità da Anwar al-Bunni, avvocato siriano e direttore del Syrian Center for Legal Studies and Research, sopravvissuto anch'egli alla detenzione e alla tortura nel centro di detenzione di Damasco, grazie alla cui denuncia il processo penale ha potuto avviarsi.

Gli atti investigativi, coadiuvati dall'azione di diverse organizzazioni per i diritti umani, siriane ed europee e dai fascicoli completi di dichiarazioni testimoniali e prove circostanziali formati dalla Commission for International Justice and Accountability (CIJA), una fondazione privata gestita da ex-dipendenti della Cpi e delle Nazioni Unite, sono stati eseguiti in Germania nell'ambito di indagini "strutturali" (*Strukturermittlungsverfahren*), che hanno portato a raccogliere oltre 200 testimonianze relative ad episodi specifici, che a loro volta hanno permesso di istruire oltre 34 procedimenti contro 40 imputati, di cui 19 già condannati⁵. Questi procedimenti costituiscono peraltro solo un esito parziale, su un totale di oltre 60 procedimenti penali aperti in diversi Stati, tra cui Austria, Canada, Danimarca, Francia, Irlanda, Kosovo, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera e Stati Uniti negli ultimi sette anni⁶.

In particolare, le torture sistematiche del regime sono state oggetto di strutturate denunce presentate al Procuratore tedesco già a marzo 2017 da parte di alcuni

³ Su questo punto, si veda: F. MÉGRET, *The "elephant in the room" in debates about universal jurisdiction: diasporas, duties of hospitality, and the constitution of the political*, in *Transnational Legal Theory*, 2015; L. JOHNS, M. LANGER e M.E. PETERS, *Migration and Demand for Transitional Justice*, in *American Political Science Review*, 2022; e da ultimo, specificamente sulla situazione tedesca rispetto ai rifugiati siriani, P. ESCHENHAGEN, *When Perpetrators and Victims Meet Again: Examining Germany's Exercise of Universal Criminal Jurisdiction from a Hospitality Perspective*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht / Heidelberg Journal of International Law*, 2022.

⁴ C. MELONI e M. CRIPPA, *Torture di Stato in Siria. I procedimenti in corso in Germania per crimini internazionali commessi sotto il regime di Bashar al-Assad*, in *questa Rivista*, 7/2020: 129.

⁵ Questi i dati relativi ai soli casi conclusi o pendenti nel 2022, secondo quanto riportato dal Syria Justice and Accountability Center.

⁶ Per i dettagli dei casi, si veda l'Allegato II all'ultimo report realizzato dal Syria Justice and Accountability Center, pubblicato il 9 marzo 2023 e disponibile online al seguente link: <https://syriaaccountability.org/the-state-of-justice-in-syria-2023/>.

sopravvissuti, assistiti da avvocati siriani e tedeschi⁷, che hanno indicato come responsabili sei alti funzionari governativi. Le dichiarazioni oggetto dell'esposto sono state ulteriormente corroborate dal deposito, a settembre 2017, dei c.d. "Caesar Files", un insieme di 55.000 fotografie scattate, trafugate e diffuse da un fotografo militare, dopo avere disertato nel 2013, le quali ritraggono i corpi di più di 10.000 persone torturate e uccise all'interno di vari centri di detenzione segreti gestiti dalle forze di sicurezza del regime⁸. Oltre alle immagini, i file depositati contengono i relativi metadati, grazie ai quali è stato possibile risalire ad informazioni ulteriori quali il luogo ed il momento in cui le fotografie sono state scattate.

A novembre 2017, altri due esposti sono stati presentati contro sette alti ufficiali siriani, inclusi il Ministro della Difesa e il Procuratore Militare e funzionari di alto grado dell'ufficio di sicurezza nazionale e dell'intelligence dell'aeronautica, responsabili di torture, omicidi ed altri crimini commessi contro i detenuti del carcere militare di Saydnaya⁹. A seguito di tali denunce, a giugno 2018, la Corte Federale di Giustizia tedesca ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Jamil Hassan, capo dei servizi di intelligence dell'aeronautica militare, presentando contestualmente una richiesta per la sua estradizione dal Libano, dove si trovava per ricevere cure mediche. Più recentemente, il 15 luglio 2021, il Procuratore Generale Federale ha presentato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Alaa M., un medico operativo tra aprile 2011 e la fine del 2012 presso il Branch 261¹⁰ e presso gli ospedali militari di Homs e di Mezzeh, dove furono scattate le foto dei già menzionati Caesar Files. Già arrestato in Germania a giugno 2020, l'imputato è attualmente sotto processo presso la Corte Suprema Regionale di Francoforte¹¹, dove deve rispondere all'accusa di avere commesso crimini contro l'umanità quali sterilizzazione forzata, tortura e omicidio contro suoi connazionali, detenuti siriani.

⁷ Risale a marzo 2017 il primo esposto depositato in Germania da parte di sette persone offese, insieme agli avvocati siriani Anwar al-Bunni del Syrian Center for Legal Studies and Research e Mazen Darwish del Syrian Center for Media and Freedom of Speech e all'European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Deposito del primo esposto di questo tipo volto a denunciare i crimini internazionali commessi da parte di alti ufficiali dell'intelligence e della polizia militare siriana. L'esposto è stato presentato dal Caesar Files Group e l'European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).

⁸ Per ulteriori informazioni si veda il sito: <https://caesar-fsg.org/about/>.

⁹ Il centro detentivo di Saydnaya, nei pressi di Damasco, noto quale luogo di tortura e detenzione illegale, ma anche di esecuzioni di massa (tra il 2011 e il 2016 si stima siano state così effettuate almeno 13.000 esecuzioni). Nonostante l'accesso all'area sia proibito e non vi siano immagini pubbliche, un progetto congiunto di Forensic Architecture e Amnesty International ha saputo, a partire dai ricordi principalmente uditivi delle vittime ivi detenute, ricostruire la struttura della struttura, rendendola per la prima volta visibile dall'esterno. Per maggiori informazioni si veda: <https://forensic-architecture.org/investigation/saydnaya>.

¹⁰ Il Branch 261 è una divisione dell'intelligence militare siriana, situata a Homs e nota per le atrocità commesse nei confronti degli oppositori del regime, che dopo essere stati arbitrariamente arrestati vengono qui detenuti e torturati spesso sino alla morte. Un dettagliato report dedicato alle violazioni commesse nel Branch 261 è stato realizzato già nel 2014 dal Violations Documentation Center in Syria ed è disponibile al seguente link: https://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/1395194519#.ZBm_q-zMKWA.

¹¹ Per i particolari del caso e gli ultimi sviluppi, è possibile consultare la dettagliata osservazione del processo pubblicata regolarmente dal Syria Justice and Accountability Center.

2. La portata storica e le criticità del processo Al-Khatib.

Quanto al noto processo Al-Khatib, cui si è già fatto cenno in apertura, celebrato a Coblenza contro Anwar R. e Eyad A. per i crimini commessi contro i detenuti del centro di Al-Khatib di Damasco, questo si è chiuso con la condanna dei due imputati, le cui posizioni erano state separate il 17 febbraio 2021, rispettivamente pronunciate in data 24 febbraio 2021 e 13 gennaio 2022. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, entrambi gli imputati facevano parte dell'Unità Investigativa dei Servizi Generali di Intelligence del Branch 251, noto altresì come Branch al-Khatib, dal nome dell'omonimo quartiere di Damasco, e in tale veste sarebbero stati responsabili, a titolo diverso, di crimini di guerra e contro l'umanità, tra cui sequestri, tortura, stupri e anche omicidi, commessi tra il 2011 e il 2012.

Nell'ambito del processo, iniziato ad aprile 2020, sono stati sentiti oltre 80 testimoni, tra sopravvissuti e periti, di cui 14 ammessi quali parti civili; sono state sottoposte a valutazione forense ed acquisite le fotografie rese disponibili dai Caesar Files, oltre a numerosi altri documenti di prova, sulla base dei quali entrambi gli imputati sono stati ritenuti colpevoli.

Ad esito del processo, la Corte ha pronunciato sentenza di condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione¹², confermata in appello ad aprile 2022, nei confronti di Eyad A., in quanto responsabile di aver facilitato i crimini contro l'umanità di sequestro e tortura (ex §7(1) n. 5 e n. 9 del Codice penale internazionale tedesco, *Völkerstrafgesetzbuch* o VStGB) nei confronti di 30 persone, avendo contribuito all'arresto delle vittime ed al loro trasporto presso il Branch 251. L'imputato nel corso del processo ha parzialmente ammesso i fatti, sostenendo tuttavia che la sua appartenenza alla fede sunnita, la stessa della maggior parte degli autori della rivoluzione, lo avrebbe reso di per sé sospetto e pertanto allontanato dalle decisioni rilevanti o sensibili e potenzialmente controllato segretamente dai suoi stessi colleghi¹³. Alla luce di questa situazione, l'imputato ha sostenuto che rifiutare di adempiere agli ordini avrebbe significato venire arrestato e ucciso¹⁴. Anche la fuga immediata, a detta dell'imputato, non sarebbe stata percorribile, in quanto avrebbe esposto sua moglie ed i suoi figli ad arresto e torture, finché egli stesso non fosse tornato per essere sottoposto alla medesima sorte¹⁵. Per questo, Eyad A. avrebbe deciso di rimanere in servizio alle condizioni imposte, finché una regione vicino al confine non si fosse liberata dal regime, così da potersi recare con la propria famiglia

¹² La sentenza, in forma redatta, è stata tradotta in arabo ed in inglese dall'International, Impartial and Independent Mechanism delle Nazioni Unite (IIIM), istituito al fine di assistere le indagini e la prosecuzione dei responsabili dei più gravi crimini internazionali commessi in Siria da marzo 2011. La sentenza nelle due versioni tradotte è liberamente consultabile al seguente *link*: <https://iiim.un.org/documents/court-judgements/>.

¹³ Corte Regionale Superiore di Coblenza, Sentenza 1 StE 3/21, 24 febbraio 2021, p. 40 [testo liberamente tradotto in italiano dalle autrici, a partire dalla versione inglese pubblicata dal IIIM].

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

e di lì fuggire, come effettivamente ha fatto il 5 gennaio 2012¹⁶. I giudici non hanno però accolto lo stato di necessità invocato dalla difesa, ex §35 del Codice penale tedesco, ritenendo che non sussistesse “alcuna necessità soggettiva, nel senso di una situazione di *duress* da cui l'imputato avrebbe voluto sfuggire. Inoltre, da un punto di vista oggettivo, non sarebbe stato irragionevole agire secondo la legge; non è evidente che sarebbe stato impossibile per l'imputato, o possibile solo esponendosi ad un inaccettabile rischio, astenersi dal commettere i reati”¹⁷.

Con separata sentenza, i giudici di Coblenza hanno condannato l'altro imputato, Anwar R., all'ergastolo¹⁸ per avere concorso nella commissione di crimini contro l'umanità, in particolare nella forma di omicidio, tortura, detenzione illegittima, stupro e violenza sessuale, con riferimento a 27 omicidi, 25 casi di lesioni gravi, due stupri aggravati, 14 sequestri di persona, due prese di ostaggi e tre violenze sessuali. Anwar R. si trovava infatti a capo del Dipartimento Investigativo del Branch 251, dove dirigeva e supervisionava le attività del centro di detenzione. Proprio in forza di tale ruolo, i giudici hanno ritenuto che, nonostante non abbia preso parte direttamente alla commissione materiale dei fatti, Anwar R. abbia contribuito alle 27 uccisioni e 4.000 casi di arresti illegittimi e torture avvenute nella struttura detentiva, episodi rispetto ai quali deteneva poteri decisionali e di comando. Anche in questo caso, l'imputato ha sostenuto di non avere avuto di fatto autorità all'interno del suo dipartimento, e che essendo a sua volta di fede sunnita doveva limitarsi ad obbedire agli ordini dei superiori alawiti. Analogamente al caso di Eyad A., la difesa ha invocato lo stato di necessità, basata sulla circostanza che disertare prima avrebbe posto l'imputato e la sua famiglia a rischio di vita a causa di possibili ritorsioni da parte del regime. I giudici, tuttavia, hanno anche in questo caso respinto tale tesi, ritenendo che Anwar R. avrebbe potuto fuggire ben prima del dicembre 2012 e che, alla luce della gravità dei crimini commessi, l'imputato avrebbe dovuto in ogni caso rifiutarsi di concorrervi, anche a costo di esporsi a rischi personali.

Il processo Al-Khatib ed i relativi esiti sono stati accolti favorevolmente dalle vittime e dalla comunità siriana in genere, che tuttavia non hanno mancato di sottolinearne anche diverse criticità. Anwar al-Bunni ha definito la sentenza nei confronti di Anwar R. come “storica” e “una vittoria per la giustizia e per le vittime”, “per i siriani e per il futuro della Siria”.¹⁹ Mazen Darwish, altro prominente avvocato siriano per i diritti umani e direttore del Syrian Center for Media and Freedom of Expressions, ha affermato: “Questa non è ‘la’ giustizia. Ma è importante perché è la prima volta che una corte indipendente si occupa di questo. (...) Una corte afferma la sussistenza di torture sistematiche in Siria.”²⁰ Più nette le dichiarazioni di Wafa Mustafa, attivista e rifugiata politica, che commentando la decisione contro Anwar R. ha

¹⁶ *Idem*, p. 41.

¹⁷ *Idem*, p. 165.

¹⁸ La sentenza, avverso la quale è stato presentato appello da parte della difesa, non è stata ancora pubblicata né tradotta integralmente.

¹⁹ Il video dell'intervista è disponibile *online*: <https://www.france24.com/en/video/20220113-germany-sentences-syrian-ex-officer-to-life-in-prison-for-crimes-against-humanity-it-s-an-historic-verdict>.

²⁰ C. SCHAER, [As a Syrian torturer is jailed, a debate on justice begins](#), in *AlJazeera*, 17 Gennaio 2022.

sottolineato la progressiva disillusione che ha accompagnato lei ed altre vittime nel corso del processo²¹.

Oltre al rilievo che Eyad A. fosse “solo un piccolo ingranaggio nel vasto apparato di tortura siriano”²² e che entrambi gli imputati avessero disertato il regime prima di abbandonare il paese, critiche sono state inoltre mosse alle modalità con cui i procedimenti sono stati condotti. Significativamente, dirimenti per le indagini sono state le dichiarazioni rese spontaneamente dagli imputati prima del processo e senza che venissero loro fornite le necessarie garanzie di difesa. Anwar R. si è infatti rivolto di sua sponte alla polizia tedesca fornendo informazioni sulla sua professione in Siria, cercando protezione in quanto temeva di essere seguito da servizi di intelligence russi o siriani, mentre Eyad A. aveva volontariamente fornito descrizioni riguardo alle proprie mansioni all’interno dei servizi di intelligence nel corso del procedimento di asilo presso l’Ufficio Federale per l’Immigrazione e, successivamente, alla Polizia Federale in qualità di persona informata sui fatti, prima di venire indagato a sua volta. Le difese hanno pertanto più volte reclamato l’inammissibilità delle dichiarazioni autoincriminanti, sostenendo che le stesse fossero state rese senza i dovuti avvisi né l’assistenza di un avvocato. Con una decisione che ha destato non poche critiche, i giudici hanno tuttavia ritenuto che le dichiarazioni all’Ufficio per l’Immigrazione fossero pienamente ammissibili, in quanto rese in un momento in cui non erano ancora emersi elementi indicativi di potenziali responsabilità penali²³. Rispetto alle dichiarazioni rese da Eyad A. in veste di testimone, la Corte ha ritenuto che fossero parzialmente ammissibili, e cioè solo fino al momento in cui, nel corso dell’audizione, sono emersi dettagli che hanno reso evidente il suo coinvolgimento diretto nell’arresto dei manifestanti successivamente trasportati al Branch 251²⁴.

Un problema centrale è stato inoltre l’assenza di interpretazione in arabo per il pubblico e di traduzione in arabo (o in inglese) di comunicazioni e documentazioni ufficiali nel corso dei quasi due anni di processo. Questa mancanza di trasparenza avrebbe portato, secondo alcuni, a diverse incomprensioni rispetto al contenuto delle testimonianze, al ruolo degli imputati nel sistema di abusi e alla reale portata delle loro scelte²⁵. Inoltre, questa carenza rappresenta un grave *vulnus* alla legittimazione dei processi, avendo ostacolato una effettiva partecipazione da parte della comunità siriana e della comunità internazionale in genere. Altri osservatori²⁶ hanno contestato

²¹ Dichiarazioni riportate da A. MALEK, [How a Syrian War Criminal Was Brought to Justice – in Germany](#), in *The New York Times Magazine*, 25 Gennaio 2022.

²² Così Wassim Mukdad, superstite e persona offesa nel processo Anwar R. Si veda: <https://www.ecchr.eu/en/press-release/syria-trial-in-koblenz-german-court-convicts-eyad-a-of-crimes-against-humanity/>.

²³ Corte Regionale Superiore di Coblenza, Sentenza 1 StE 3/21, 24 febbraio 2021, p. 49.

²⁴ *Idem*, p. 50.

²⁵ Così ad esempio il Syria Justice and Accountability Centre, [After the Raslan Verdict: ‘Why is no one celebrating?’](#), 20 Gennaio 2022. Disponibile online: <https://syriaaccountability.org/updates/2022/01/20/after-the-raslan-verdict-why-is-no-one-celebrating/>.

²⁶ Si legga quanto riportato da M. MAASADEH, [One Court at a Time: Challenges of Universal Jurisdiction and Enhancing International Justice](#), in *Völkerrechtsblog*, 24 Gennaio 2022.

l'inadeguatezza e ambiguità del sistema di protezione dei testimoni, molti dei quali hanno espresso preoccupazione a riguardo, taluni fino al punto di ritirare le proprie dichiarazioni. Dal punto di vista della qualificazione dei reati, ulteriori perplessità sono state espresse sulla scelta di contestare agli imputati il rapimento e la detenzione degli oppositori politici, senza tuttavia qualificare tali atti come crimine di sparizione forzata²⁷.

Complessivamente, è stata riconosciuta ed enfatizzata la portata storica delle condanne pronunciate, le prime ad occuparsi di responsabilità penale per i crimini contro l'umanità commessi dai funzionari del regime siriano. È tuttavia evidente che ciò non rappresenti che un primo passo in un ben più ampio e complesso percorso di affermazione della giustizia, laddove, come i sopravvissuti hanno più volte sottolineato, sarebbe necessaria una radicale transizione di natura politica a livello interno ed internazionale. Usando le parole rese davanti ai giudici da Ruham Hawash, parte civile nel processo Al-Khatib, "[i]l verdetto che questa corte pronuncerà non porterà giustizia piena ai siriani, né può essere visto come una alternativa ad una soluzione completa e sostenibile alle problematiche connesse alla detenzione in Siria o al conflitto siriano in genere. Ma questo verdetto deve essere una chiamata urgente al governo tedesco e a tutti i governi nel mondo perché agiscano realmente per salvare coloro che sono ancora rinchiusi nelle segrete del regime e nella grande prigione che è la Siria di Assad"²⁸.

3. Un primo bilancio sull'applicazione domestica del diritto penale internazionale in Germania.

Le atrocità oggetto di condanna hanno costituito e continuano a costituire uno strumento ordinario e fondamentale per il regime siriano, al cui interno viene radicalmente negata ogni forma di dissenso politico nei confronti del presidente Bashar al-Assad. Sebbene questo tipo di repressione in Siria si rifaccia a tempi ben più risalenti²⁹, sotto Bashar al-Assad, ed in particolare in seguito alle proteste anti-regime scoppiate nel 2011, la situazione si è nettamente inasprita³⁰ arrivando a causare la morte di più di

²⁷ Così L. SCHMITZ-BUHL, *Enforced disappearances in Syria and the Al Khatib trial in Germany*, in *Völkerrechtsblog*, 27 Gennaio 2021.

²⁸ Dichiarazioni riportate in inglese da ECCHR: <https://www.ecchr.eu/en/case/trial-updates-first-trial-worldwide-on-torture-in-syria/>.

²⁹ Il predecessore di Bashar al-Asad, suo padre, Hafez al-Asad, presidente dal 1971 al 2000 era a sua volta noto per i metodi altamente repressivi e l'uso estensivo dei *mukhabarat*. Peraltro, anche i decenni precedenti, sin dalla liberazione dal dominio francese, furono costellati da colpi di stato e un susseguirsi di dittature militari.

³⁰ Tale dato è stato confermato anche da un punto di vista interno alle forze del regime: in più punti l'imputato Eyad A. ha infatti dichiarato che, per espresso ordine delle forze politiche, i metodi di repressione dal 2011 in poi si sono drasticamente inaspriti, tanto da portare lui ed altri ufficiali alla diserzione e alla fuga. Si vedano in tal senso le dichiarazioni riportate all'interno della sentenza.

200.000 civili³¹ e la fuga di milioni di persone³². Oltre che di attacchi indiscriminati nei confronti dei civili, le forze governative sono potenzialmente responsabili di altre gravissime violazioni quali la restrizione di accesso agli aiuti umanitari, la detenzione arbitraria, la tortura e sparizione forzata di decine di migliaia di persone (compresi operatori umanitari, avvocati, giornalisti, attivisti, critici del governo e oppositori, nonché loro familiari), il ricorso ad armi chimiche, assedi ed espulsioni forzate³³.

In questo contesto, l'accesso alla giustizia per le vittime di gravi crimini di guerra e contro l'umanità è evidentemente precluso. Come più volte riscontrato dall'apposita Commissione presso il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, "negli ultimi nove anni, la Commissione ha costantemente riscontrato che le corti nazionali siriane non sono un meccanismo effettivo tramite cui cercare giustizia"³⁴ e "[n]essuna parte del conflitto sembra essere intenzionata né in grado di soddisfare i propri obblighi di indagare e affermare le responsabilità dei colpevoli, o di fornire rimedi effettivi, inclusa la compensazione delle vittime"³⁵.

Al contempo, i meccanismi di giustizia internazionale non risultano accessibili alle vittime siriane. Da un lato, l'istituzione di un meccanismo di giustizia *ad hoc* da parte delle Nazioni Unite è impossibilitato dal veto posto da Russia e Cina all'interno del Consiglio di Sicurezza; dall'altro, un *referral* alla Corte penale internazionale (Cpi) è altrettanto escluso per via della medesima *impasse* ed in considerazione del fatto che la Siria non è parte dello Statuto di Roma³⁶.

Dal punto di vista del diritto penale, questi processi segnano quindi un momento storico per due motivi: da un lato, è la prima volta che individui appartenenti alle forze del regime di Assad vengono effettivamente condannati per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi massivamente contro la popolazione civile siriana da oltre dieci anni; dall'altro, i procedimenti costituiscono un importante banco di prova per l'attuazione del codice penale internazionale tedesco del 2002, e del principio della giurisdizione universale in genere, mettendone in luce punti di forza e criticità.

³¹ Statistiche ricavate da Syrian Network for Human Rights (<https://sn4hr.org/blog/2021/06/14/civilian-death-toll/>), Syrian Observatory for Human Rights (<https://www.syriaohr.com/en/217360/>), Violations Documentation Center in Syria (<https://vdc-sy.net/monthly-statistical-report-causalities-syria-november-2020/>). Per ulteriori dati si veda: <https://sn4hr.org/syria-map-snhr/>.

³² L'ultimo rapporto di Amnesty International riferisce 6.6 milioni di rifugiati, di cui più di 5 milioni fuggiti all'esterno del paese.

³³ Si veda, ad esempio: Syrian Network for Human Rights, *Eleventh Annual Report: The Most Notable Human Rights Violations in Syria in 2021. The State's Collapse and Society's Fragmentation*, 21 gennaio 2022; Amnesty International, *Amnesty International Report 2020/21*, pp. 345-349; Human Rights Watch, *Syria, Events of 2021*, in *World Report 2022*.

³⁴ Human Rights Council, A/HRC/46/54, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 21 Gennaio 2021, p. 15.

³⁵ Così il report della Commissione d'Inchiesta delle Nazioni Unite: A/HRC/46/55, Report of the Commission of Inquiry of the Syrian Arab Republic, 11 Marzo 2021, p. 24.

³⁶ La giurisdizione della Corte Penale Internazionale, infatti, sussiste di norma qualora lo Stato coinvolto sia parte dello Statuto della Corte. Alternativamente, una situazione può essere sottoposta alla Corte tramite *referral* operato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In particolare, uno studio più approfondito è reso ora possibile dalla recente pubblicazione della traduzione della sentenza nei confronti di Eyad A., dei report integrali di osservazione del processo³⁷ e della documentazione analitica offerta dagli avvocati coinvolti quali difensori delle parti civili³⁸. In termini giuridici, e dalla prospettiva penalistica italiana in particolare, sono diversi gli aspetti degni di nota e gli insegnamenti da trarre in vista di future ulteriori applicazioni del diritto penale internazionale. Infatti, sebbene l'Italia non sia ancora dotata ad oggi di una legislazione per l'attuazione del diritto penale internazionale, il 22 marzo 2022 il Gabinetto della allora Ministra della Giustizia Cartabia ha istituito una Commissione per l'elaborazione di un progetto di Codice dei Crimini internazionali. All'esito dei lavori, la Commissione ha prodotto corpus normativo autonomo³⁹, che ha tratto diversi spunti dall'omologo codice tedesco, più volte citato in seno alla Commissione non solo per la qualità della sua componente normativa, ma anche per la sua applicazione pratica.

In particolare, dal punto di vista dei requisiti giurisdizionali, il procedimento di Coblenza è stato celebrato sulla base del principio della giurisdizione universale (ex §1, VStGB), in virtù del quale le autorità tedesche sono autorizzate ad indagare e perseguire crimini commessi all'estero anche in assenza di legami giurisdizionali con la Germania *ratione loci* o *ratione personae*. Nel caso della Germania, l'ampio scopo della norma è, tuttavia, controbilanciato dal §153f del Codice di procedura penale (*Strafprozessordnung*, StPO), il quale prevede che la Procura possa astenersi dalle indagini qualora il sospetto non si trovi sul territorio tedesco e non vi si troverà realisticamente in futuro. Sebbene quest'ultima previsione normativa limiti grandemente il numero di casi perseguibili e perseguiti in applicazione della giurisdizione universale, è pur vero che, date le limitate risorse della giustizia, un simile filtro consente di selezionare un numero ragionevole di casi secondo una logica di costi-benefici.

Proprio l'aspetto della selezione dei casi è peraltro un elemento di riflessione assolutamente centrale per vagliare la legittimità dei processi celebrati in applicazione della giurisdizione universale. Si sostiene che la selezione dei casi da perseguire secondo il principio del diritto internazionale può essere legittima solo se si tiene conto dell'opinione e delle decisioni della comunità internazionale. Se intendiamo la volontà della comunità internazionale dal punto di vista del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e della Corte penale internazionale, i primi dieci anni di applicazione pratica del diritto penale internazionale in Germania poggiavano su una solida base di legittimità, essendo essenzialmente limitati alle situazioni in cui uno dei due organi era intervenuto. Questo approccio, che potremmo definire contenuto e Stato-centrico, è cambiato in

³⁷ Si veda la documentazione integrale pubblicata dal Syria Justice and Accountability Center, disponibile al seguente link: <https://syriaaccountability.org/the-trial-of-anwar-raslan-and-eyad-al-gharib/>.

³⁸ A febbraio 2023, ECCHR ha pubblicato la documentazione relativa al procedimento Al-Khatib, comprensiva tra l'altro dei report delle udienze, delle conclusioni del Procuratore e delle Parti Civili, delle conferenze stampa indette dalla Corte all'apertura ed alla chiusura dei procedimenti. Si veda: ECCHR, *Torture in Syria on Trial in Koblenz: A Documentation of the Al-Khatib Proceedings*.

³⁹ La relazione conclusiva del codice è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_PALAZZO_POCAR_relazione_finale_31mag22.pdf.

modo drastico con l'apertura dei processi per i crimini commessi in Siria. Come già accennato, in questo caso l'attivazione della giurisdizione universale è stata infatti stimolata proprio a fronte della paralisi del Consiglio di Sicurezza e della mancanza di giurisdizione della Cpi. Ulteriori interrogativi si pongono rispetto a potenziali indagini relative all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: in questo caso, non solo ci si trova in assenza di appoggio del Consiglio di Sicurezza e di giurisdizione della Cpi, ma inoltre l'aggressione non è un crimine previsto dal VStGB.

Sotto questo aspetto, non si può tuttavia evitare di notare che, a fronte dei casi aperti dalle Procure tedesche, molte altre condotte che costituiscono potenziali crimini internazionali sono state ampiamente documentate e denunciate e, ciò nonostante, il Procuratore federale ha ritenuto di astenersi dall'esercizio dell'azione penale⁴⁰. Tale dato porta a sottolineare la problematica mancanza di un meccanismo di appello efficace nei confronti delle decisioni di non procedere da parte del Procuratore, così come la mancanza di un meccanismo di revisione giudiziaria nei confronti di queste decisioni.

4. La necessità di una legislazione adeguata sui crimini contro l'umanità.

In secondo luogo, nei casi tedeschi, l'impostazione del procedimento (e delle più ampie indagini) in termini di diritto penale internazionale anziché meramente domestico ha consentito di sussumere i fatti entro le fattispecie di reato previste quali forme di crimini contro l'umanità. Per qualificarsi quale crimine contro l'umanità, il fatto deve essere connotato anche dal cosiddetto "elemento di contesto", ovvero è necessario che le condotte (di omicidio, tortura, violenza sessuale) siano state commesse quale parte di un attacco diffuso o sistematico nei confronti della popolazione civile. Tale elemento costitutivo, comune a tutte le fattispecie di crimini contro l'umanità, nei casi oggetto del presente articolo, è emerso solidamente da una serie di fonti di prova: si pensi alle già menzionate foto di Caesar, in cui a ciascun cadavere si vede essere stata metodicamente assegnata un'etichetta che riporta il numero corrispondente alla struttura dei servizi di sicurezza dove è avvenuta la morte; ai documenti verificati raccolti dal Syria Justice and Accountability Center e dalla Commission for International Justice and Accountability, i quali attestano esplicitamente le policy e direttive impartite dal regime sin dal 2011; o ancora alle dichiarazioni del testimone P14, addetto alla sepoltura dei cadaveri raccolti su camion refrigerati dalle varie strutture di detenzione dell'intelligence, compresa quella di al-Khatib⁴¹.

Oltre a riconoscere ai fatti in oggetto la dovuta contestualizzazione e gravità, la qualificazione dei fatti in termini di crimini internazionali ha richiesto agli inquirenti tedeschi di elaborare una solida ricostruzione del più ampio contesto tramite le già

⁴⁰ A titolo esemplificativo, si citano il caso Kunduz, relativo all'uccisione di civili in Afghanistan nel 2009, ed il caso Kilani, riguardante l'uccisione di civili nell'operazione militare israeliana "Protective Edge" effettuata a Gaza nel 2014.

⁴¹ La testimonianza completa tradotta in inglese è resa disponibile su: <https://syriaaccountability.org/updates/2020/12/10/inside-the-raslan-trial-state-secrets-and-mass-graves/>.

menzionate indagini strutturali, così ponendo le basi per lo sviluppo di ulteriori procedimenti a carico di altri funzionari del regime siriano⁴².

Ciò costituisce un altro spunto normativo importante per l'Italia, ad oggi completamente priva di un quadro normativo di diritto penale internazionale, e pertanto incapace di valorizzare l'elemento di contesto. Infatti, anche laddove sono stati celebrati processi relativi a potenziali crimini contro l'umanità⁴³, l'autorità giudiziaria si è vista costretta a sussumere le condotte in esame sotto fattispecie di diritto penale domestico. Oltre a causare in questo modo una *diminutio* di natura simbolica rispetto ai reati perpetrati, tale lacuna ha conseguenze importanti, ad esempio, in termini di cornice edittale della pena, termini di prescrizione e potenziale estensione delle indagini, nonché di comprensione del fenomeno criminoso nel suo complesso.

Quest'ultimo aspetto merita di essere sottolineato in questo momento in cui, proprio nelle more della pubblicazione del presente contributo, il Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 2023, ha inaspettatamente modificato in sede di approvazione il disegno di legge per l'introduzione del Codice dei crimini internazionali italiano escludendone in toto i crimini contro l'umanità e (alcune fattispecie?)⁴⁴ di genocidio⁴⁵. Come ben dimostra l'esempio dei processi celebrati in Germania, dove le più importanti condanne per atrocità di massa sono state pronunciate proprio con riferimento a crimini contro l'umanità, una legislazione incapace di ricomprenderli sarebbe drammaticamente incompleta e non potrebbe che realizzare una giustizia a sua volta incompleta, parziale ed inadeguata alla realtà.

⁴² È altresì importante notare come questa attività sia dichiaratamente stata uno dei punti di forza maggiori per l'esito del processo contro Eyad A.: i giudici hanno infatti precisato che, in quel caso, la condanna è stata resa possibile grazie alle dichiarazioni fornite da Eyad A. all'ufficio immigrazione, mentre le restanti prove raccolte sono state necessarie e sufficienti al fine di ricostruire adeguatamente l'elemento contestuale richiesto per sostenere l'accusa di crimini contro l'umanità. Si veda: Syria Justice and Accountability Centre, [Reflections on the Eyad Al-Gharib Judgment](#), 4 Marzo 2021.

⁴³ Anche in questo caso, si veda come esempio principale: Matammud (Corte Assise Milano, sentenza 10/17 del 10.10.2017), Condé *et al.* (Tribunale di Messina, sez. GIP/GUP, sentenza n. 149/2020 del 28.05.2020) e Corte d'Assise di Agrigento, sentenza n. 1/18 del 12.06.2018.

⁴⁴ Data la genericità del comunicato stampa che ha accompagnato l'approvazione del disegno di legge, non è chiaro in che termini il crimine di genocidio sarà ricompreso nella legislazione futura. Il comunicato stampa è consultabile al seguente *link*: <https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-25/22114>.

⁴⁵ Per una critica completa si veda: M. CRIPPA, [L'approvazione di un codice dei crimini internazionali 'dimezzato': Le ragioni di un \(dis\)atteso intervento normativo](#), in *Questione Giustizia*, 21 marzo 2023.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**